

Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI

Reggio Emilia li, 27 febbraio 2019
Riferimento Tabella Contributiva

Con la presente, in applicazione di quanto disposto dal CCNL ANCE-COOP del 18/07/2018 e dall'Accordo sottoscritto in data 31/01/2019 dalle Associazioni Datoriali Artigiane e le OO.SS., si comunica che con decorrenza 01/01/2019 sono entrate in vigore le nuove aliquote riferite ai contributi dovuti alla Cassa Edile.

Vi comunichiamo che con la compilazione della DLO del mese di febbraio 2019 verrà modificata la tabella contributiva.

Vi informiamo che non dovranno essere versati gli arretrati in merito alla contribuzione degli operai in quanto, per il CCNL ANCE-COOP le contribuzioni relative al fondo sanitario, al fondo prepensionamenti e al fondo incentivo all'occupazione, sono già state raccolte dalla DLO di 10/2018 come sancito dal CCNL Nazionale, pertanto il "fondo futuri disposti contrattuali ANCE-COOP verrà convertito nei rispettivi fondi; per quanto riguarda il CCNL ARTIGIANI, verranno immediatamente applicate le aliquote a regime, in quanto si considera "fondo dotazione" quanto già raccolto nel "fondo futuri disposti contrattuali ARTIGIANI".

Il "fondo sanitario" degli operai verrà alimentato da una contribuzione dello 0,35% (che con l'avvio fattuale del fondo sanitario "Sanedil" diventerà lo 0,60% con la riduzione del contributo cassa edile dallo 2,5% al 2,25%) da calcolare sulle sole ore lavorate con un minimo di 120.

Resta inteso che per quanto riguarda il "fondo sanitario" impiegati, le imprese potranno versare la contribuzione direttamente al fondo sanitario o tramite la Cassa Edile; il contributo a regime avrà un'aliquota dello 0,26%.

Le imprese con contratto CCNL ANCE-COOP dovranno versare al fondo sanitario per i propri impiegati, nella denuncia di febbraio, la contribuzione inerente ai mesi di 10/11/12 2018 e 01/2019 oltre a quella corrente di 02/2019 con aliquota 0,26%, mentre le imprese con contratto CCNL ARTIGIANI dovranno versare al fondo sanitario per i propri impiegati, nella denuncia di febbraio, la contribuzione inerente ai mesi di 01/02 2019 allo 0,52%, dovranno poi applicare anche sulla denuncia di 03 2019 l'aliquota allo 0,52% mentre dalla denuncia di 04 2019 l'aliquota andrà a regime allo 0,26%.

Si allega la Comunicazione n. 652 del 15/02/2019 della CNCE con relativo allegato al fine di rendere più chiare le specifiche tecniche dell'applicazione contributiva.

Al fine di mantenere allineata la contribuzione delle imprese sul territorio, rimarrà attivo il contributo "fondo futuri disposti contrattuali" per i CCNL Nazionali che ad oggi non hanno ancora raggiunto un accordo.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Vallisneri Lorenza

Prot. n°9040/p/cv

Roma, 15 febbraio 2019

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

E p.c. Consiglio di Amministrazione CNCE

Comunicazione n. 652

Oggetto: chiarimenti in merito all'applicazione degli accordi contrattuali

A fronte dell'elevato numero dei quesiti pervenuti dalle software house produttrici di gestionali paghe, dai consulenti del lavoro e dalle Casse Edili, relativamente alla modalità di calcolo del contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili per il Fondo sanitario nazionale, alla luce degli approfondimenti normativi fatti, si precisa che, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni che potranno pervenire in sede di stesura del Regolamento dei Fondi, il calcolo del contributo dovuto contrattualmente viene effettuato mensilmente, relativamente al singolo lavoratore, sulle sole ore lavorate.

Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc) la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.

Il calcolo è effettuato mensilmente e il contributo va pagato su 12 mensilità.

Nell' inviare in allegato il disciplinare tecnico con alcune ulteriori indicazioni e chiarimenti, si comunica che gli uffici della CNCE sono a disposizione per ogni ulteriore utile informazione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini



- Allegato A

ALLEGATO A

Disciplinare tecnico

Con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali - CCNL 18 luglio 2018 e successivo accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione, CCNL 31 gennaio 2019 e successivo accordo 6 febbraio 2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle casse edili/edilcasse, seguono ulteriori chiarimenti tecnici su:

- 1) paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai con minimo a 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale;
- 2) importo Fondo sanitario impiegati;
- 3) imponibile Fondo incentivo all'occupazione per operai.

A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale

L'impresa inserisce nel MUT la paga oraria *imponibile fondo sanitario* per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS.

Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all'avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione).

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l'invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell'attuale vigente normativa;
- in una delle casse competenti va denunciata l'integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l'integrazione sarà a discrezione dell'impresa o del suo consulente);
- nelle casse in cui non è denunciata l'integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione stessa.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell'attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia

indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.

Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste:

- paga oraria imponibile fondo sanitario
- indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione
- totale delle ore denunciate su altre casse.

Esempio caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su tre casse diverse (RM00, RM02, CH00) e versamento su RM02:

Cassa competenza e visibilità denuncia	Ore lavorate denunciate in cassa	Indicazione ore denunciate su altre casse	Ore soggette integrazione	Ore soggette a contribuzione in cassa	Indicazione cassa versamento integrazione
RM00	30	60		30	RM02
RM02	20	70	30	50	
CH00	40	50		40	RM02
TOTALE	90		30	120	

A2. Imponibile fondo sanitario impiegati

E' l'importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:

- minimo
- contingenza
- EDR
- premio di produzione

moltiplicando l'importo ottenuto per l'attuale aliquota contributiva dello 0,26%.

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l'importo dovuto.

Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 Cnce indicando come causale "*Fondo sanitario impiegati - competenza mese e anno - codice cassa*".

A3. Imponibile fondo incentivo occupazione

E' ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS

per le ore effettivamente lavorate.

Il MUT potrà calcolare autonomamente l'importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l'aliquota dello 0,10%.

ROMA, 15 febbraio 2019

CONTRIBUZIONE IN VIGORE DAL 01.02.2019

ACCANTONAMENTO GRATIFICA NATALIZIA TERRITORIALE	10,000%
ACCANTONAMENTO GRATIFICA NATALIZIA FUORI PROVINCIA	14,200%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE INDUSTRIALI CON CCNL ANCE / COOP	
- Operai/Apprendisti di imprese con RLS interno	11,210%
- Operai/Apprendisti di imprese senza RLS interno	11,360%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE INDUSTRIALI CON CCNL ANIER / ANIEM	
- Operai/Apprendisti di imprese con RLS interno	11,210%
- Operai/Apprendisti di imprese senza RLS interno	11,360%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE ARTIGIANE (LAPAM-CNA)	
- Operai/Apprendisti di aziende con più di 15 addetti	11,210%
- Operai/Apprendisti di aziende con meno di 15 addetti	11,410%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE INTERINALI	
- Operai/Apprendisti con contratto ANCE – ANIER – COOP -	14,228%
- Operai/Apprendisti con contratto ARTIGIANO	14,278%

Contributo EBER (importo fisso) **4,650 euro**

Il contributo EBER si applica solo alle aziende artigiane e deve essere pagato una sola volta all'anno Sulla denuncia di settembre, per ogni operaio in forza al 30 dello stesso mese.

Le percentuali da applicare sono quelle riferite al CCNL applicato e non alla natura giuridica o all'associazione cui appartiene l'impresa.

I contributi dovuti per i soli impiegati tecnici vanno calcolati sull'imponibile previdenziale.

Dettaglio della contribuzione	% Totale	%carico imp.	%carico lav.
Contributi CASSA EDILE			
Contributo Cassa Edile	2,500	2,150	0,350
Contributo Indumenti – Borse di Studio -	0,500	0,500	
Contributo Premiale	1,100	1,100	
Contributo Futuri Disposti Contrattuali solo CCNL ANIER/ANIEM	0,550	0,550	
Contributi Fondo Sanitario			
Contributo Fondo Sanitario CCNL ANCE/COOP	0,350	0,350	
Contributo Fondo Sanitario CCNL ARTIGIANI	0,350	0,350	
Per gli impiegati CCNL ANCE – COOP la contribuzione a carico impresa è pari allo 0,26% dalla DLO di 10/2018			
Per gli impiegati CCNL ARTIGIANI la contribuzione a carico impresa è pari allo 0,26% (per le DLO 01-02-03/2019 è dello 0,52%)			
Il contributo al "Fondo Sanitario" dovrà essere applicato solo sull'imponibile delle ore lavorate su un minimo di 120 ore			
Contributi Fondo Pre pensionamenti			
Contributo Fondo Pre pensionamenti CCNL ANCE/COOP	0,200	0,200	
Contributo Fondo Pre pensionamenti CCNL ARTIGIANI	0,200	0,200	
Contributi Fondo Incentivo Occupazione			
Contributi Fondo Incentivo Occupazione CCNL ANCE/COOP	0,100	0,100	
Contributi Fondo Incentivo Occupazione ARTIGIANI	0,100	0,100	

Il contributo al "Fondo Incentivo Occupazione" dovrà essere applicato solo sull'imponibile delle ore lavorate

